

Lega Obiettori di Coscienza

Associazione antimilitarista e nonviolenta

MANUALE D'AUTODIFESA

per gli obiettori fuori termine

Per anni gli obiettori “fuori termine” si sono visti respingere la dichiarazione di obiezione di coscienza e, non sapendo come reagire a questa vessazione, finivano per svolgere il servizio militare contro coscienza, anche perché i ricorsi avanzati al T.A.R. avevano sempre ottenuto esito negativo; il T.A.R. infatti, si esprimeva solo sulla corretta applicazione della Legge e non poteva fare altro che constatare che la Legge era stata applicata correttamente. Il problema, però, non sta nella corretta applicazione della legge, bensì nel suo stesso spirito, in quanto si tratta di imporre dei limiti temporali all'esercizio di un diritto soggettivo. Non riconoscendo la possibilità che vi sia una “evoluzione della coscienza” e/o una “scelta tardiva”, si sottopone un diritto alle esigenze organizzative dell'amministrazione militare. Fu così che, alla LOC di Milano, ci si convinse sulla necessità di cambiare impostazione: invece di avanzare lunghi, costosi ed inutili ricorsi al T.A.R., si dovevano sfruttare le implicazioni dell'art. 8 della Legge 772/72. La nostra interpretazione di questo articolo ci faceva ritenere che, dalla posizione di imputato per il rifiuto del servizio militare, fosse possibile presentare una nuova dichiarazione di obiezione di coscienza, che non fosse più sottoposta ai termini temporali previsti dalla stessa Legge. A questo punto si trattava di trovare qualche obiettore che tentasse di aprire la nuova strada e l'opportunità si presentò nel 1989, quando Lorenzo Sartori decise per primo di presentare consapevolmente e volutamente la dichiarazione fuori termine. L'esito del caso Sartori dimostrò che avevamo ragione; l'iter burocratico della seconda dichiarazione di obiezione, seppur con tempi più lunghi rispetto a quelli attuali, si risolse positivamente: **Lorenzo venne riconosciuto obiettore e ammesso a svolgere il servizio civile**. Da quell'ormai lontano settembre 1989 moltissimi obiettori fuori termine sono passati sotto i... ponti del Ministero ma, a conferma della correttezza della nostra originaria intuizione, nessuno di questi è stato condannato e tutti sono riusciti a svolgere il servizio civile. In questi anni centinaia di giovani hanno potuto dichiarare la propria obiezione seguendo questa prassi alternativa; i funzionari del Ministero della Difesa e la Magistratura militare hanno dovuto prendere atto che un numero sempre crescente di giovani, formalmente obbligati a partire per il servizio militare, decide comunque di svolgere il servizio civile, anche a costo di subire l'imputazione e l'apertura di un procedimento giudiziario a loro carico. La diffusione di questa scelta ha determinato anche altre ricadute pratiche positive non secondarie: i tempi di accoglimento della dichiarazione presentata dalla posizione di imputato si sono accorciati e la Magistratura, quando tratta il caso di un obiettore fuori termine, applica una procedura standard semplificata. Questo significa che gli obiettori fuori termine, pur dovendo seguire un iter complesso, hanno le stesse probabilità di essere riconosciuti obiettori e svolgere il servizio civile di chi rispetta i tempi previsti dalla Legge sull'obiezione. Vorremmo quindi tranquillizzare quanti, non essendo abituati ad avere a che fare con tribunali ed avvocati, si spaventano al solo pensare di essere imputati: l'esperienza precedente di migliaia di giovani che hanno visto il loro caso personale risolversi positivamente, sta a dimostrare che l'iter da noi proposto è vincente e, nei fatti, molto meno complesso di quanto possa apparire ad uno sguardo superficiale. L'estendersi dell'obiezione di coscienza fuori termine, però, sottolinea anche un'esigenza politica: **l'eliminazione dei limiti temporali entro i quali può essere presentata la dichiarazione di obiezione**.

Più di 28 anni di obiezione di coscienza ed un numero di obiettori sempre crescente (71.000 domande di OdC presentate nel '98 ed 108.000 presentate nel 1999), non sono bastati a far sì che il Parlamento recepisce questa esigenza nella stesura della nuova legge sull'obiezione di coscienza.

Cosa è cambiato con la Legge 230/98, "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"?

- a) **L'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha rilevato, dal 1° gennaio 2000, la gestione del servizio civile dal Ministero della Difesa - Levadife.**
- b) l'articolo a cui ci si deve richiamare durante la procedura non è più il n. 8, ma il n. 14 commi 2, 6 e 8;
- c) l'organismo preposto al procedimento penale non è più la procura presso il tribunale militare, ma la procura presso il tribunale “del luogo nel quale deve essere svolto [...] il servizio militare” (art. 14, comma 3);

- d) il termine perentorio per l'accoglimento della dichiarazione di obiezione di coscienza (**solo quella presentata ai sensi di comma 6!!!**) è di **tre** mesi (art. 14, comma 7);
- e) I giovani visitati e arruolati a partire dal 01.01.99 avranno solo 15 gg. di tempo a disposizione per presentare la dichiarazione di obiezione e, questa restrizione dei tempi (con la L. 772 si avevano 60 gg. di tempo), metterà in difficoltà soprattutto quei giovani che, non usufruendo del rinvio, non avranno sufficiente tempo per maturare una scelta.

Questo atteggiamento testimonia il perdurare di una radicata ostilità culturale e politica nei confronti dell'obiezione di coscienza, tanto che il legislatore italiano non ha ancora recepito il concetto di evoluzione della coscienza malgrado, sulla carta, la legge di riforma sia basata sulla concessione del diritto soggettivo.

Come è possibile pensare di porre dei limiti temporali all'esercizio di un diritto? Perché non è possibile decidere, in qualsiasi momento, di avvalersi del diritto di obiettare?

Se la stagione del beneficio all'obiezione è stata superata, e si è entrati effettivamente in quella del diritto soggettivo, questo riconoscimento non può essere sostenuto in termini puramente formali, nell'Art. 1 della nuova Legge e poi venire negato, **DI FATTO**, negli articoli successivi.

È per questo che la LOC continuerà a battersi affinché si arrivi ad una legge che, oltre agli aspetti formali, riconosca anche quelli sostanziali:

- riconoscimento del pieno diritto soggettivo;
- possibilità di obiettare in qualunque momento e riconoscimento dell'evoluzione delle coscienze.

In questo contesto la tua scelta di obiettare fuori termine, oltre ad avere una valenza positiva individuale, in quanto ti permetterà di svolgere il servizio civile anziché quello militare, assume anche una valenza positiva in termini politici, poiché ribadisce la necessità di una modifica legislativa che elimini i termini temporali frapposti al diritto all'obiezione.

Come sempre il nostro consiglio è quello di tenerti in contatto con noi per essere costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione.

COME SI DIVENTA "FUORI TERMINE"

Dalla lettura dell'articolo 4 della Legge attualmente in vigore risulta che:

→ **Chi non è ammesso al rinvio della visita di leva per i motivi previsti dal Decreto Legge 504/97 deve presentare domanda entro 15 giorni dalla data dell'arruolamento.**

→ Nel caso in cui si venga dichiarati *rivedibili*, la domanda deve essere presentata **dopo** la visita di leva in cui si è dichiarati arruolati, sempre **entro quindici giorni**.

→ **Chi è stato arruolato prima del 31.12.1998** dovrà presentare domanda di obiezione di coscienza **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del rinvio, il ritiro dagli studi, il loro termine o il compimento dell'età massima prevista dalle norme sul rinvio** (circolare Levadife 850021/8/SAM del 25.11.99 a firma Dott.ssa Elisa MORETTI)

Se per qualsiasi motivo non sei riuscito a presentare la domanda nei tempi sopra descritti sei "*fuori termine*", quindi entro nove mesi a partire dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'arruolamento o è terminato l'ultimo rinvio per motivi di studio partirai per il servizio militare.

L'art. 14 della Legge 230/98 afferma però che "*L'imputato o il condannato*" per il reato di rifiuto del servizio militare "*può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. [...] L'accoglimento della domanda estingue il reato*".

ATTENZIONE PERÒ:

Per poter presentare dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 14 bisogna:

- a) **commettere un reato** denominato "*Rifiuto del servizio militare*";
- b) **non rientrare nelle condizioni ostative** previste dall'art. 2 della Legge 230/98 (possesso del porto d'armi; condanna per reati di violenza o legati alle armi, domande precedentemente effettuate in corpi armati)

INDICAZIONI PRATICHE PER RIFIUTARE IL SERVIZIO MILITARE

1) ARRIVO DELLA CARTOLINA PRECETTO

Prima del termine dei nove mesi sopra accennato, riceverai la cartolina per il servizio militare, indicante la caserma di destinazione e la data di presentazione alla stessa.

Contatta subito uno degli avvocati da noi segnalati (o uno di tua fiducia che però conosca la prassi relativa) che ti aiuterà a seguire passo per passo la vicenda giudiziaria.

ATTENZIONE!! Gli avvocati da noi segnalati, spesso esprimono suggerimenti diversi su come comportarsi, in particolare, per quanto riguarda la presentazione in Caserma e la presentazione della seconda dichiarazione di obiezione.

Ci sembra opportuno (considerato che al di là delle diverse sfumature in proposito, nessuno degli obiettori ha avuto problemi seguendo questi diversi consigli) che seguiate comunque le loro indicazioni senza preoccuparvi delle eventuali incongruenze tra i nostri suggerimenti e i loro. Se vi è possibile al limite segnalateci queste differenze per poterle integrare in questo manuale...

QUELLO CHE CONTA, È CHE COMUNICHIATE SUBITO AD UNA PERSONA COMPETENTE (AVVOCATO) QUALUNQUE NOVITÀ VI RIGUARDA: quindi ogni comunicazione scritta o verbale da parte di organi di Polizia o giudiziari va TEMPESTIVAMENTE verificata con l'avvocato stesso onde evitare brutte sorprese!

2) LA PRESENTAZIONE IN CASERMA

La prassi sperimentata in questi ultimi due anni consiglia di presentarsi in Caserma nel giorno indicato dalla cartolina.

Davanti al Comandante è necessario affermare la scelta di obiettare ed il rifiuto del servizio militare.

Il Comandante farà firmare un foglio a conferma di quanto dichiarato verbalmente; tale foglio dovrà contenere espressa menzione del rifiuto di svolgere il servizio militare, in quanto obiettore di coscienza, in base all'art. 14 della legge n. 230/98. Sbrigata la pratica, si è liberi di andarsene e non vi è nessuna costrizione alla libertà personale od obbligo di rimanere in caserma (in quanto il reato è stato commesso proprio per non rimanere in caserma).

3) DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO

Consigliamo, nei giorni successivi alla commissione del reato, di presentare una dichiarazione di OdC (vedi "*Facsimile dichiarazione di obiezione dopo la commissione del reato*"), anche se, **non essendo ancora stata formalizzata la condizione di imputati**, prevista dalla legge, **l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile potrebbe ancora rigettarla.**

"*Tentar non nuoce*": negli anni della 772/72 il Ministero (forse per distrazione) ha spesso accolto queste dichiarazioni e nei primi anni di applicazione della 230/98 questa tendenza sembra essere rispettata anche da UNSC.

ATTENZIONE!! Non è detto che i Distretti accettino la dichiarazione nel modo da noi formulato: alcuni Distretti hanno costituito appositi registri e appositi moduli per la dichiarazione fuori termine. Ciò che importa è che **un'istanza venga presentata e che questa citi l'art. 14 della Legge 230/98;** fate solo attenzione, che **non sia citata la condizione di "imputato" in quanto non siete stati ancora rinviati a giudizio.**

4) INTERROGATORIO E COMUNICAZIONE DI RINVIO A GIUDIZIO

Per il reato di rifiuto del servizio militare non è previsto l'arresto immediato. Si rimane pertanto a piede libero, in attesa che l'iter processuale faccia il suo corso. La prima comunicazione inviata all'obiettore (per iscritto o attraverso una telefonata dei Carabinieri che inviteranno ad andare in caserma per "*comunicazioni importanti*") è relativa **alla fissazione dell'interrogatorio davanti il Sostituto Procuratore della Repubblica**, presso la Procura del Tribunale competente o, molto più probabilmente, davanti ai Carabinieri della Stazione più vicina alla residenza dell'obiettore stesso.

Per questo interrogatorio è obbligatorio ed è necessario:

a) presentarsi con un avvocato (se non ne scegli uno te ne viene attribuito uno d'ufficio, e a questo proposito:

Per il diritto italiano avere un avvocato che difenda i propri interessi durante qualunque fase di un procedimento giudiziario è un diritto/dovere. O ci si presenta con un avvocato c.d. "di fiducia" che chiaramente va pagato, oppure ci si affida ad un avvocato d'ufficio che viene proposto dal sistema giudiziario stesso: **ANCHE L'AVVOCATO D'UFFICIO VA PAGATO** e non si può stabilire a priori quale possa costare di meno...

Tuttavia, se si è in particolari condizioni di reddito disagiate, lo Stato garantisce il c.d. "gratuito patrocinio", del quale dovete chiedere informazioni presso gli organi competenti (tribunale, Comune, ecc.).

- b) portare la documentazione attinente al proprio caso;
 - c) ribadire la propria obiezione di coscienza quale motivazione che ha portato a commettere il reato.
- Dopo qualche tempo arriverà il **decreto di citazione in giudizio**.

ATTENZIONE!! Potrebbe accadere che il P.M. chieda, invece del rinvio a giudizio, un **decreto penale** (cioè la trasformazione della pena in multa): **se questo decreto non è opposto in tempi brevissimi (15 giorni) diventa esecutivo, e perciò ci si ritrova con una condanna di fatto** al pagamento di alcuni milioni. "*La sentenza penale di condanna [...] esonera dagli obblighi di leva*" (art. 14 comma 4 Legge 230/98) ma chiedi al tuo avvocato per quanto tempo la condanna resta sul casellario giudiziale (la c.d. "fedina penale").

Quindi, qualunque carta arrivi, è **indispensabile contattare tempestivamente il proprio avvocato!** Se il P.M. decide per il **rinvio a giudizio**, all'obiettore verrà comunicata anche la data dell'udienza a cui dovrà partecipare con il difensore.

In realtà, vista l'enorme mole di arretrati che i Tribunali si ritrovano a dover smaltire, è difficile che il processo venga fissato in una data anteriore al riconoscimento della dichiarazione ed alla partenza per il servizio civile.

5) DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO

Con il rinvio a giudizio si è ufficialmente imputati del reato di rifiuto del servizio militare.

Questo passaggio è importante perché dalla posizione di imputato ti è concesso (Art. 14 comma 6 Legge 230/98) di presentare una nuova dichiarazione di obiezione di coscienza, non più sottoposta ai limiti di tempo previsti dall'art. 2, in base al quale ti era stata bocciata la prima dichiarazione.

Per la stesura di questa dichiarazione puoi riferirti al "*facsimile dichiarazione di obiezione dopo il rinvio a giudizio*".

ATTENZIONE!! Non è detto che i Distretti accettino la dichiarazione nel modo da noi formulato: alcuni Distretti hanno costituito appositi registri e appositi moduli per la dichiarazione fuori termine. Poco male: l'importante è che **un'istanza venga presentata e che questa citi l'art. 14 della Legge 230/98**.

6) IL PROCESSO

Se si arriva al processo, nel corso della prima udienza si dovranno spiegare al Giudice le motivazioni che hanno determinato il reato; si dovrà dichiarare inoltre di essere obiettore di coscienza e di aver presentato ulteriore dichiarazione, dalla posizione di imputato, per chiedere l'ammissione al servizio civile.

È importante far accludere agli atti processuali il dossier completo dei documenti relativi al caso.

A questo punto il Giudice potrà sospendere l'iter processuale, o rinviarlo a nuova data, in attesa della risposta di UNSC a una delle due dichiarazioni di obiezione presentate che, se non sussistono altri appigli oggettivi (possesso del porto d'armi; condanna per reati di violenza o legati alle armi, domande precedentemente effettuate in corpi armati), dovrà essere accolta entro **tre** mesi dalla presentazione (in questo caso i tre mesi vanno calcolati solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione presentata dopo il rinvio a giudizio che è l'unica realmente valida ai sensi di Legge).

Considerato che, nella Legge 230/98, la mancata risposta alla dichiarazione nei termini previsti, equivale al suo accoglimento (principio del silenzio/accoglimento), l'avvocato potrà, dopo quel termine, presentare istanza di archiviazione del procedimento per "estinzione del reato", in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 14 della Legge 230/98.

ATTENZIONE! Il mancato rispetto dei termini da parte di UNSC non prevede alcuna sanzione e, pertanto, trascorsi più di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dalla posizione di imputato, sarebbe opportuno inviare una raccomandata all'Ufficio per "*metterlo in mora*" e chiedere che entro i termini, la dichiarazione venga discussa.

In caso contrario l'inadempimento andrà segnalato alla Procura della Repubblica per ogni reato ravvisabile nella mancata esecuzione della Legge.

Per la preparazione di questi incartamenti è opportuno affidarsi all'avvocato difensore e mandare copia di tutta questa corrispondenza al giudice competente.

L'accoglimento della dichiarazione di obiezione di coscienza estingue il reato ed ogni altro eventuale effetto penale: ***nei fatti sarà come se nulla sia avvenuto in termini giudiziari.***

MODULISTICA

1) DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DA PRESENTARE PRIMA DI COMMITTERE IL REATO

L'apposito modulo è quello standard per qualunque domanda di OdC ed è a disposizione presso qualunque Distretto Militare o Capitaneria di Porto. Bisogna presentarsi con Carta d'Identità e codice fiscale e firmarli davanti all'addetto.

2) DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DA PRESENTARE DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO

L'apposito modulo è quello standard per qualunque domanda di OdC ed è a disposizione presso qualunque Distretto Militare o Capitaneria di Porto. Bisogna presentarsi con Carta d'Identità e codice fiscale e firmarli davanti all'addetto.

Di norma al punto 5. (Spazio per eventuali annotazioni) bisogna aggiungere una frase di questo tipo: "di aver commesso il reato di "Rifiuto del servizio militare" (art. 14 Legge 8 luglio 1998 n. 230), avendo dichiarato di rifiutare la prestazione del servizio militare adducendo motivi di coscienza [*ad es. per profondi convincimenti filosofici e morali*] nella caserma di ... il giorno .../.../....." [*aggiungere "e non essendomi presentato" nel caso di mancata presentazione*]
Eventuali differenze di forma ma non di sostanza nella frase sono comunque valide: i Comandanti dei Distretti a volte impongono ai loro soldati (addetti alla ricezione delle domande di OdC) di accettare soltanto delle specifiche formulazioni.

3) DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DA PRESENTARE DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO

L'apposito modulo è quello standard per qualunque domanda di OdC ed è a disposizione presso qualunque Distretto Militare o Capitaneria di Porto. Bisogna presentarsi con Carta d'Identità e codice fiscale e firmarli davanti all'addetto.

Di norma al punto 5. (Spazio per eventuali annotazioni) bisogna aggiungere una frase di questo tipo: "di essere imputato del reato di "Rifiuto del servizio militare" (art. 14 legge n. 230 del 8 luglio 1998) adducendo motivi di coscienza, e conseguentemente sottoposto a procedimento di cui al fascicolo n° ... presso la Pretura di Presento pertanto questa domanda a norma dell'art. 14 comma 6 della Legge 8 luglio 1998 n. 230."

Eventuali differenze di forma ma non di sostanza nella frase sono comunque valide: i Comandanti dei Distretti a volte impongono ai loro soldati (addetti alla ricezione delle domande di OdC) di accettare soltanto delle specifiche formulazioni.

4) MODULO PER L'INDICAZIONE DEGLI ENTI

(Da allegare alle domande di OdC)

Anche questo modulo è a disposizione presso qualunque Distretto Militare o Capitaneria di Porto. Bisogna presentarsi con Carta d'Identità e codice fiscale e firmarli davanti all'addetto.

[Qualora foste impossibilitati a recarvi al Distretto, potete scaricare il facsimile della normale domanda di obiezione]

ELENCO AVVOCATI

Per avere informazioni riguardo avvocati con esperienza in questo tipo di procedimenti, e la cui difesa ha costi sufficientemente bassi rispetto alla media, richiedete l'elenco avvocati tramite posta elettronica a locosm@tin.it

QUESTO MANUALE È STATO CURATO DALLA LEGA OBIETTORI
DI COSCIENZA ED È AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2000
La sede nazionale della L.O.C. è in Via Mario Pichi 1 - 20143 - MILANO

Tel. 02/8378817 - 58101226 - Fax 58101220
<http://www.peacelink.it/users/loc> - E mail: locosm@tin.it
Orario apertura sede: da lunedì a venerdì ore 14.30 - 18.30 - sabato 10.00 - 12.30